

DIRETTIVA 2010/63/UE

La sperimentazione animale e la deontologia

In vista dell'attuazione della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la Fnovi ha istituito un gruppo di lavoro per analizzare il testo, evidenziare le parti critiche o in contrasto con il Codice deontologico e proporre osservazioni utili al recepimento nel nostro Paese.

di Alberto Petrocelli
Consigliere Fnovi

La nuova direttiva europea dovrà essere recepita ed attuata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea entro novembre 2012. Intervenuta al convegno del 23 marzo al Ministero della Salute, il Sottosegretario **Francesca Martini** ha dichiarato: "Sarò molto attenta affinché non possano essere ri-

dotte le garanzie del nostro Paese in materia di tutela e di benessere degli animali coinvolti. Ritengo anzi questo recepimento l'occasione per rafforzare le misure di tutela degli animali impiegati e l'occasione per dare un impulso alle tecniche alternative all'utilizzo di animali a fine di sperimentazione cercando di raggiungere, nei tempi più rapidi possibili, quello che ritengo un obiettivo di civiltà, cioè l'esclusione dell'utilizzo di animali nelle procedure sperimentali o almeno

l'esclusione di ogni tecnica che possa provocare loro sofferenza".

Il sottosegretario ha ricordato anche il ruolo fondamentale del medico veterinario, ribadendo la sua importanza di garante della salute pubblica, a motivo della posizione di mediatore fra il bene dell'uomo e il benessere animale. Pur condividendo le posizioni espresse dal Sottosegretario e apprezzando le sue considerazioni nei nostri confronti, al momento l'utilizzazione degli animali nelle procedure sperimentali è ancora una realtà e il medico veterinario, anche in questo settore, deve farsi carico di svolgere la propria attività professionale con competenza ed equilibrio promuovendo il rispetto degli animali e tutelandone il benessere in quanto esseri senzienti, come previsto dal nostro Codice deontologico.

La Fnovi, intervenuta al convegno organizzato da Sival e Aisal, ritiene la Direttiva 2010/63/UE poco incisiva per la presenza di deroghe in contrasto con i principi enunciati nel



punto 12 dei *consideranda*: “l’uso di animali a fini scientifici o educativi dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un’alternativa non animale. L’uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza dell’Unione”.

Lo sviluppo delle metodologie alternative alla sperimentazione su animali è la strada da percorrere nel recepimento della direttiva e la Fnovi ritiene prioritario dare concreta applicazione a quanto dichiarato nell’articolo 4 della Direttiva: *Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento*.

Gli Stati membri assicurano

che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.

È inoltre convinzione della Fnovi che la formazione e l’aggiornamento delle conoscenze dei medici veterinari siano requisiti imprescindibili per espletare in scienza e coscienza tutte le attività della professione.

ASPETTI CRITICI DELLA DIRETTIVA

- Possibilità di utilizzare animali randagi

- Possibilità di utilizzare specie in via d’estinzione e catturate in natura.
- Possibilità di utilizzare scimmie antropomorfe. È vietato, salvo casi eccezionali, utilizzare le scimmie antropomorfe (gibboni, orangutan, gorilla, scimpanzé e bonobo), mentre le altre scimmie possono essere impiegate nella sperimentazione seppure con precise regole.
- Possibilità di condurre esperimenti senza anestesia se questa è incompatibile con la procedura stessa.
- Possibilità di riutilizzare gli stessi animali per più esperimenti con soglia del dolore lieve o moderato. ●

ASPETTI POSITIVI DELLA DIRETTIVA

Incentivazione e utilizzo dei metodi alternativi.

Autorizzazione obbligatoria preventiva. Tutti i progetti di sperimentazione dovranno ottenere un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente, che dovrà valutarne l’effettiva necessità e verificare che non esistano metodi alternativi.

Pubblicazione delle informazioni sui progetti.

Ispezioni obbligatorie. Ogni anno almeno un terzo degli stabilimenti che utilizzano animali deve essere sottoposto a ispezione, in parte a sorpresa, mentre per chi alleva, fornisce e utilizza primati l’ispezione è obbligatoria almeno una volta all’anno.

Statistiche ufficiali degli animali utilizzati compresi i cefalopodi e per forme embrionali e fetali di mammiferi.

Utilizzo di metodi di soppressione “umani”. Al termine della sperimentazione è obbligatorio sopprimere gli animali con metodi che provochino il minor dolore, sofferenza e angoscia possibile. Su questo punto la Fnovi ha già espresso le proprie posizioni, dichiarando inaccettabile la previsione di uccisione tramite “forte colpo in testa” e altre “tecniche” elencate nell’allegato IV della direttiva.

Classificazione della gravità delle procedure

È previsto l’obbligo di indicare il livello di sofferenza che richiederà con conseguente grado di obblighi crescenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Valutazione costi/benefici e giustificazioni dell’utilizzo degli animali

Ogni richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente prevedere una valutazione dei costi, in termini di sofferenza degli animali, rispetto ai benefici attesi per la salute umana o animale e delle giustificazioni dell’utilizzo degli animali.

Valutazione retrospettiva

Per ogni progetto che faccia uso di primati non umani e per i progetti che comportino procedure classificate come “gravi” devono essere eseguite delle valutazioni retrospettive che esplicitino il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Importante novità dal momento che tale valutazione rientra nelle misure per evitare duplicazioni di procedure.

Approcci alternativi all’utilizzazione degli animali

Viene istituito il “laboratorio di riferimento dell’Unione”, che si occupa dello sviluppo e della convalida di metodi alternativi senza l’utilizzo di animali.

Organismo preposto al benessere degli animali Programma di reinserimento e reintroduzione in habitat naturale

Non da ultimo, pur con qualche ambiguità, il riconoscimento della presenza della figura del “**veterinario designato**”, esperto in medicina degli animali da laboratorio che dovrà fornire consulenza sul benessere e sul trattamento degli animali.